



L'anno duemilaquindici, addì **15 dicembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0081633 del 10 dicembre 2015, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0082528 del 15 dicembre 2015:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.46), prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, Rappresentanti del personale: Roberto Ligia, Beniamino Altezza, Tiziana Germani, Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Matteo Catananti, Maria Giacinta Bianchi, Alessandro Cofone, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa Anna Maria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.sa Raffaella Messinetti, prof. Cristiano Violani, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, Prof. Paolo Teofilatto, il prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola di Studi Avanzati e i Prorettori: Teodoro Valente, Antonello Folco Biagini e Gianni Orlandi.

Assenti giustificati: il Rappresentante del personale Pietro Maioli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

15 C. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane

Il Direttore

Dr.ssa Daniela Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane
Ufficio Personale, Roccante o Collaborazioni Esterne

Il Capo Ufficio

Dr.ssa Maddalena Valentini

Il Capo Settore

Lia Mariani

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SU ATTRIBUZIONE, AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI (EX ART.6 COMMA 7 LEGGE 240/10).

Il Presidente ricorda che con DR n 1752 del 15.06.15 è stata istituita una Commissione per le proposte operative sulle modalità e regole per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori di Sapienza, demandata alla regolamentazione di Ateneo in base all'art. 6, comma 7 della legge n. 240/10.

La suddetta Commissione, composta dal Prof. Renato Masiani (Coordinatore), dalla Prof.ssa Antonella Polimeni, dal Prof. Maurizio Barbieri, dal Prof. Bartolomeo Azzaro, dal dott. Domenico Di Simone, dalla Sig.na Federica Di Pietro, dalla dott.ssa Daniela Cavallo, dalla dott.ssa Rosalba Natale e dal dott. Roberto Messa, ha ritenuto che le modalità di autocertificazione e di verifica delle suddette attività debba essere inserita in un Regolamento riguardante le attività didattiche dei professori e dei ricercatori, in analogia con quanto effettuato dagli altri Atenei italiani.

Pertanto, dopo numerose riunioni con ampia e approfondita discussione, è stata predisposta l'allegata bozza di Regolamento che prevede la descrizione delle varie tipologie di attività didattiche, dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori di ruolo, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori a contratto, nonché le modalità di autocertificazione, di controllo e di verifica dell'attività didattica.

Un apposito articolo è riservato alla differenziazione dei compiti didattici in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca.

Il Presidente sottopone pertanto la bozza di Regolamento all'approvazione del Senato.

Allegato parte integrante:

Bozza del Regolamento su attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori.



Senato
Accademico

Seduta del

15 DIC. 2015

DELIBERAZIONE N. 546/15

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** il D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 261 del 08 novembre 2012, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 6, comma 7;
- VISTA** la proposta di regolamento predisposta dalla Commissione all'uopo istituita;
- TENUTO CONTO** delle osservazioni formulate nel corso del dibattito;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare il Regolamento su attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori (ex art.6, comma 7, Legge 240/10) con le seguenti modifiche:

- all'art. 2, al comma 1, punto 1, prima delle parole "in laboratorio" aggiungere le parole "clinica e";
- alla fine dell'art. 2 aggiungere la frase: "Le ore di attività didattica svolte nell'ambito di Corsi di Master soggette a retribuzione, non possono essere rendicontate come compiti didattici o di servizio."
- alla fine dell'art. 3, dopo le parole "previsto dal successivo art. 12" aggiungere le parole "e dal Regolamento didattico di Ateneo.";
- all'art. 4, secondo capoverso, al quarto rigo, dopo le parole "moduli curriculari" aggiungere le parole ", secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 240/10 e dall'art. 49 del D.L n. 5/2012.";
- all'art. 6, secondo capoverso, al primo rigo, dopo le parole "di sua competenza," aggiungere le parole "il Consiglio di Area Didattica o il Consiglio di Corso di Studio, e";
- all'art. 7, terzo capoverso, al quinto rigo, dopo le parole "Consiglio di Corso di Studio" aggiungere le parole "e al Preside di Facoltà,"; alla fine del quarto capoverso aggiungere il seguente punto:
"• Rispettare il Codice etico.";

8.2



Senato
Accademico

Seduta del

15 DIC. 2015

- all'art. 10, primo capoverso, al quinto rigo, sostituire la parola "controlli" con la parola "verifiche"; alla fine del nono rigo aggiungere le parole "procedendo secondo quanto previsto dal successivo articolo 11.";

- l'art. 11 è così novellato:

"Il Presidente dell'Area didattica o del Corso di studio in cui il docente eroga la sua attività didattica o di servizio effettua, almeno una volta all'anno, la verifica funzionale delle attività certificate dai docenti, in particolare per quanto attiene il rispetto della programmazione generale delle attività didattiche e l'espletamento dei compiti di servizio attribuiti.

I contenuti delle dichiarazioni sottoscritte dai docenti, di cui all'articolo precedente, sono convalidate dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, che accerta la conformità delle attività svolte con i compiti attribuiti al docente.

A seguito degli accertamenti di cui ai commi precedenti, il Direttore del Dipartimento o il Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio informano obbligatoriamente, esponendone le motivazioni, il Preside della Facoltà di riferimento. Il Preside, dopo aver sentito il docente interessato, trasmette tutte le segnalazioni al Rettore, in base a quanto previsto dal Codice etico e disciplinare.

Il Rettore, valutate le segnalazioni di cui al comma precedente, avvia le procedure previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010 e alla responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 7 del vigente Statuto di Ateneo, informandone il Preside.";

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

REGOLAMENTO SU ATTRIBUZIONE, AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Premessa

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, ispirandosi a criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia e della libertà di insegnamento di ogni docente.

La disciplina dell'attività didattica non può prescindere dall'osservanza delle norme relative allo stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato.

Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione, autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato. Il presente regolamento ha per oggetto:

- le attività didattiche frontali;
- le attività didattiche integrative;
- le altre attività didattiche;
- l'attività di servizio agli studenti.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

Art. 2. Tipologie delle attività didattiche

Per quanto attiene il presente Regolamento, i compiti didattici e di servizio agli studenti dei docenti comprendono le seguenti attività:

1. Didattica frontale, intesa come svolgimento di lezioni in presenza degli studenti, anche in laboratorio o fuori sede, esplicitamente previste e definite in termini di CFU dagli ordinamenti e manifesti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.
2. Didattica integrativa, intesa come esercitazioni, attività di laboratorio, attività professionalizzanti;
3. Altre attività didattiche, quali ad esempio:
 - pre-corsi e corsi di recupero non curricolari;
 - lezioni nei corsi di studio di terzo livello, seminari;

- attività di relatore o tutore della prova finale;
 - verifica dell'apprendimento;
 - corsi e lezioni presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati, autorizzati dalle strutture di afferenza;
 - altre attività approvate dai competenti Organi accademici.
4. Attività di servizio agli studenti, quali ad esempio:
- ricevimento studenti;
 - orientamento, anche presso sedi esterne;
 - tutorato;
 - tirocini;
 - progetti di sperimentazione didattica;
 - altre attività approvate dai competenti organi accademici.

Art. 3. Compiti dei professori di ruolo

I professori di ruolo devono svolgere annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento, per non meno di 350 ore, di cui almeno 120 di didattica frontale, in regime di tempo pieno e per non meno di 250 ore, di cui di almeno 80 di didattica frontale, in regime di tempo definito (art. 1, comma 16, legge n. 230/2005 e art. 6, comma 2, Legge n. 240/2010).

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 4. Compiti dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato

I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a svolgere annualmente compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come definiti dall'art. 2, comma 2 e 4, del presente Regolamento, fino a un massimo di 350 ore, in regime di tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore, in regime di tempo definito (art. 6, comma 3, legge n. 240/2010). I ricercatori di ruolo possono altresì svolgere, con il loro consenso, le attività di cui all'art. 2 comma 3.

Ai ricercatori e agli assistenti del ruolo ad esaurimento possono essere affidate, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, attività didattiche frontali consistenti in corsi e moduli curriculari. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno o gli anni accademici in cui svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Gli impegni didattici di cui al comma precedente danno luogo a retribuzione aggiuntiva secondo la legislazione vigente ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 5. Compiti dei ricercatori a tempo determinato

I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 destinano alle attività di didattica frontale, didattica integrativa e altre attività didattiche nonché di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, se a tempo pieno, e 200 se a tempo definito, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.

I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 destinano alle attività di didattica frontale, didattica integrativa e altre attività didattiche nonché di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, secondo quanto definito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.

Art. 6. Programmazione dell'attività didattica e di servizio

L'attribuzione dei compiti didattici e di servizio agli studenti è deliberata, in sede di programmazione annuale, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo, nonché dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Il Dipartimento e, per quanto di sua competenza, la Facoltà, devono adeguatamente vigilare sull'equilibrata distribuzione del carico didattico.

Il conferimento di compiti didattici e di servizio avviene sentiti gli interessati, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle specifiche competenze nonché in base a criteri di equa ripartizione e di coerenza con i settori scientifico-disciplinari e con gli obiettivi formativi.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 7. Doveri didattici dei docenti.

I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite ai sensi dell'art. 6.

Il docente ha il dovere di adeguare il proprio impegno didattico alla programmazione generale delle attività didattiche, incluso l'orario delle lezioni, deliberata per ciascun anno accademico dal Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio e coordinata dalla Facoltà. In particolare il docente deve rispettare aule ed orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti e non può modificarli senza preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio.

Qualora, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento (i.e. cause di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali), non possa assolvere i suoi compiti, il docente ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione agli studenti ed al Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio, nonché di

adoperarsi per il recupero delle attività in altra data, oppure di collaborare affinché siano assegnate ad altro docente.

I docenti cui sono affidati compiti didattici o di servizio hanno altresì l'obbligo di:

- Definire e rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti e le modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento;
- Tenere aggiornata la propria pagina web sul sito istituzionale, pubblicando tra l'altro il programma di esame, il proprio curriculum vitae e l'orario di ricevimento degli studenti;
- Rispettare le date stabilite dalle strutture didattiche per gli appelli d'esame, organizzando le sedute nel rispetto delle esigenze degli studenti, dandone ad essi preventiva comunicazione;
- Utilizzare, nell'esercizio dell'attività didattica, modalità e strumenti tecnologici adottati dalle strutture didattiche e dall'Ateneo;
- Rendicontare la propria attività con le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 8: Doveri didattici dei docenti a contratto.

I docenti con contratto di insegnamento stipulato ai sensi dell'art. 23 Legge 240/2010, sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche secondo quanto definito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto stesso.

Hanno altresì, il dovere di rispettare quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento in merito ai doveri didattici e quanto stabilito all'art. 9 in merito all'autocertificazione dell'attività didattica svolta.

Art. 9. Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti.

I docenti sono tenuti a dichiarare in apposito registro predisposto dall'ateneo, anche in formato digitale, tutte le attività didattiche e di servizio agli studenti effettuate, indicandone i contenuti e la durata, nonché giorno, ora e luogo di svolgimento.

I medesimi sono tenuti altresì a sottoscrivere al termine di ogni anno accademico, anche in forma digitale, le dichiarazioni di cui al comma precedente nei modi stabiliti dall'ateneo. La dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ogni docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

Art. 10. Verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti.

Il Direttore del Dipartimento, il Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio, il Preside, il Garante degli studenti di cui

all'art. 6 comma 5 dello Statuto nonché il Rettore hanno, anche per delega ed ognuno per la parte di propria competenza, la possibilità di effettuare controlli durante l'espletamento dell'attività didattica e di servizio dei docenti, volti a verificarne l'effettivo e personale svolgimento in conformità con i compiti assegnati, con la programmazione generale, con quanto previsto dagli ordinamenti e manifesti e dai regolamenti vigenti, anche su richiesta da parte degli studenti.

I suddetti controlli non possono in alcun modo interferire con l'autonomia e la libertà di insegnamento di ogni docente.

Art. 11. Controllo dell'attività didattica e di servizio agli studenti.

I contenuti delle dichiarazioni sottoscritte dai docenti, di cui all'articolo precedente, sono convalidate dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, che accerta la conformità delle attività svolte con i compiti attribuiti al docente.

Il Presidente dell'Area didattica o del Corso di studio in cui il docente eroga la sua attività didattica o di servizio effettua, almeno una volta all'anno, la verifica funzionale delle attività certificate dai docenti, in particolare per quanto attiene il rispetto della programmazione generale delle attività didattiche e l'espletamento dei compiti di servizio attribuiti.

In caso di esito negativo degli accertamenti di cui ai commi precedenti, il Direttore del Dipartimento o il Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio ne informano, esponendone le motivazioni, il Preside della Facoltà di riferimento. Il Preside, dopo aver sentito il docente interessato, trasmette tutte le segnalazioni al Rettore.

Il Rettore, valutate le segnalazioni di cui al comma precedente, avvia le eventuali procedure previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010 e alla responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 7 del vigente Statuto di Ateneo.

Art. 12. Differenziazione dei compiti didattici.

I compiti didattici di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di insegnamento e al rapporto docenti/studenti, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 16 della legge 230 del 4 novembre 2005 e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Il Rettore può rinunciare al proprio impegno didattico o ridurlo, dandone comunicazione all'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

I compiti didattici possono essere altresì differenziati in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca. Nel rispetto all'impegno minimo annuale previsto dalla normativa vigente, è ammessa, in relazione all'assunzione di altre cariche accademiche e su

richiesta dell'interessato, la riduzione fino al 50% dell'impegno orario definito dagli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

Le specifiche cariche accademiche che danno luogo alla riduzione di cui al comma precedente sono:

- Prorettore vicario;
- Preside di Facoltà;
- Direttore di Dipartimento.

Sono fatte salve ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente.

L'autorizzazione è concessa annualmente dal Preside di Facoltà previa delibera favorevole del Dipartimento di appartenenza. Per i Presidi e il Prorettore vicario l'autorizzazione è concessa dal Rettore.

Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere comunicate all'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio a cura della Facoltà.